STUDIO
ZANOBETTI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIALE MONTEGRAPPA, 183/A - 59100 PRATO (PO)
TELEFONO 0574 - 575331 FAX 0574 - 574120

studiozanobetti@legalmail.it (P.E.C.)
info@studiozanobetti.it
francesco.zanobetti@odcecprato.legalmail.it (P.E.C.)
francesco.zanobetti@studiozanobetti.it

P.IVA e C.F. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE N. 01787800976
Sito Web: www.studiozanobetti.it
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato N° SA 27

CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 09/2020 ***27 Marzo 2020***

C0VID19 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE O AMMESSE – NOVITÀ E CHIARIMENTI

Con il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 – di cui si è dato conto in precedente informativa – il Governo è intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono essere svolte le attività economiche.
Sul tema è stato successivamente emanato, in applicazione del medesimo D.P.C.M., il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 Marzo 2020 (già pubblicato sul sito istituzionale del Ministero) che, dopo un confronto con le parti sociali, **ridefinisce le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.**
In relazione a tale regolamentazione sono stati pubblicati numerosi chiarimenti sul sito del Governo in risposta alle domande più frequenti (FAQ); si tratta di chiarimenti che vengono continuamente aggiornati a seguito degli ulteriori provvedimenti emanati, per cui periodicamente occorre verificarne il contenuto.
Si segnala anche un interessante documento di Confindustria che fornisce ulteriori indicazioni sul punto.
Di seguito si aggiorna la disciplina delle attività sospese sulla base **del più recente Decreto del Mise** e si riportano i principali chiarimenti oggi disponibili.

Il blocco delle attività.

Il D.P.C.M. 22 Marzo 2020 ha disposto la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con le seguenti eccezioni:

- la chiusura delle attività è prevista a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 **(allegato modificato dal D.M. del Mise,** come da tabella che si allega, dove sono indicati i Codici ATECO delle attività consentite) che possono continuare a operare.
  Situazione frequente è quella dell'azienda che svolge diverse attività ascrivibili a diversi Codici ATECO: sul punto Confindustria ritiene ragionevolmente che l'attività possa essere svolta solo in relazione alle attività consentite, anche se secondarie (purché si tratti di una attività e non di operazioni occasionali), senza alcuna necessità di comunicazione al Prefetto.
  Nel caso di attività secondarie permessa, pare possibile continuare a svolgere l'attività principale se funzionalmente integrata alla secondaria (ad esempio, si tratti di un ciclo produttivo inscindibile), previa comunicazione al Prefetto;

- possono continuare a essere svolte le attività professionali, salvo le disposizioni di cui all'Articolo 1, punto 7, Decreto del D.P.C.M. 11 Marzo 2020 (il rispetto delle distanze minime interpersonali, incentivo dello *smart working*, ecc.).
  Nelle FAQ del Governo viene precisato che tale possibilità prescinde dalla forma attraverso le quali siano svolte, quindi anche in forma d'impresa (tipico è il caso delle società tra professionisti o STP).

Viene inoltre precisato che:

- restano ferme le previsioni già contenute nel D.P.C.M. 11 Marzo 2020, ossia il blocco delle attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, ecc.) e quelle di servizi alla persona, salvo quelle essenziali indicate negli allegati al provvedimento.
  Nelle FAQ del Governo viene precisato che i negozi che vendono beni NON di prima necessità, possono comunque operare con la sola modalità di consegna a domicilio; inoltre viene precisato che i beni per cui è consentita la produzione (D.P.C.M. 22 Marzo 2020) non possono essere venduti in negozio se non previsti nel D.P.C.M. 11 Marzo 2020 (ma comunque possono essere venduti con modalità alternative, come la consegna a domicilio).
  Viene inoltre precisato che le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività; sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.
  Per quanto riguarda bar e ristoranti, possono rimanere aperti per continuare a svolgere attività consentite (ad esempio: vendita di tabacchi e quotidiani); l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta solo tramite la consegna a domicilio;
- restano ferme le indicazioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 20 Marzo 2020.
  In particolare, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
  Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. 22 marzo 2020 hanno dovuto completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 Marzo scorso, compresa la spedizione della merce in giacenza; le ulteriori attività sospese per effetto del decreto del Mise del 25 Marzo 2020 analogamente devono completare la propria attività entro il 28 Marzo 2020.

Circa le modalità di esercizio delle attività economiche va ricordato che:

- ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. *smart working*); secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l'accesso ai locali dell'azienda per svolgere attività di *backoffice* (indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non eseguibili da remoto;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono

indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Nell'attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque l'attività può essere svolta.
Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;

- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico – chirurgici (non è consentita l'attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l'attività di vendita di prodotti per animali).
  Secondo i chiarimenti di Confindustria, vista l'emergenza sanitaria globale, queste filiere sono autorizzare anche in relazione a beni destinati all'estero.
  Nelle FAQ del Governo si precisa che studi medici e odontoiatrici possono continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Va comunque evidenziato che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti.

Il Mise, all'interno del Decreto 25 Marzo 2020, oltre ad aver aggiornato l'elenco delle attività produttive ammesse, ha altresì provveduto a specificare le modalità di esercizio di alcune di queste:

a) le "*Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)*" (Codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse;
b) le "*Attività dei call center*" (Codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di *call center* in entrata (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, ecc.) e solo con riferimento alle attività ammesse;
c) le "*Attività e altri servizi di sostegno alle imprese*" (Codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Si ricorda la necessità di **verificare eventuali provvedimenti regionali e locali** nelle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal Decreto Legge 19/2020 del 25 Marzo 2020 (ossia misure ulteriormente restrittive, legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte nelle more dell'adozione di specifici D.P.C.M..

Con l'augurio a tutti di tornare presto alle normali condizioni lavorative porgiamo, cordiali saluti.

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.